

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI LONIGO (VI) – CIG: 62248160AB –
CUP: E19D14001390004**

Rep. n.

L'anno duemilaquindici, il giorno -- del mese di ----- (--/--/2015), nell'ufficio di Segreteria del Municipio di Lonigo, avanti a me dott.-----, Segretario Generale del Comune di Lonigo, autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune di Lonigo ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 267/2000, si sono personalmente costituiti:

1) il sig. -----, nato a ---- il ----- e domiciliato per la Sua carica presso la sede municipale, il quale dichiara di agire non per se' ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lonigo, nella sua qualità di Responsabile di Servizio e quindi di legale rappresentante del Comune stesso (C.F. e Part.IVA: 00412580243), a ciò abilitato in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000, nel prosieguo indicato anche come "il Comune";

2) il sig. -----, nato a ----- il -----, C.F.: ----- residente a ----- in Via -----, in qualità di Legale Rappresentante della ditta -----, con sede legale a ----- in Via ----- e sede amministrativa a ----- in Via -----, P.IVA -----, nel prosieguo indicata anche come "il Concessionario".

Della identità personale di entrambi i contraenti, io Segretario Rogante, sono

personalmente certo, senza l'assistenza di testimoni, avendo le parti contraenti, di comune accordo, con il mio consenso, rinunciato.

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile di Servizio n.--- del ----- è stato deciso di affidare la concessione del servizio di pubblica illuminazione dei Comuni di Lonigo e Cazzano di Tramigna (di seguito "il Servizio") con procedura aperta ai sensi dell'art.55 del Decreto Legislativo 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 dello stesso Decreto;

- che con la stessa determina n.---/2015 sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara con gli allegati A), B), C) e D), il capitolato d'oneri con gli allegati A) e B), lo schema di contratto;

- ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Lonigo in data_____, sul Profilo del committente in data ----, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____, sul BUR Veneto n.--- del ----, sui siti internet -----

- e sui seguenti quotidiani -----;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, dell'esito positivo della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara dal concessionario e all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, avvenuta con determinazione n. ____ del _____, lo stesso Responsabile di servizio ha aggiudicato la concessione allo stesso concessionario per l'importo complessivo di euro _____ (IVA inclusa);

- il concessionario, con la propria offerta, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto della presente Concessione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica dallo stesso presentate;
- il concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri, nonché dal Bando, dal Disciplinare e dai documenti a base di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- il concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative richieste nel Capitolato d'Oneri.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto di concessione

1. Il presente contratto di concessione (di seguito, “**Contratto**”) disciplina i rapporti tra Comune e Concessionario, ai fini dello svolgimento, da parte del Concessionario, del servizio di illuminazione pubblica, consistente nella messa a norma, adeguamento, innovazione tecnologica degli impianti, risparmio energetico, formazione e gestione del sistema di tele gestione e servizi aggiuntivi, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica, nonché nella fornitura della necessaria energia elettrica della rete e degli impianti

di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale, e di quant'altro indicato nel Capitolato d'Oneri, parte integrante del presente contratto.

2. Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo gli impianti e le dotazioni necessarie per l'espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comune al Concessionario per tutto il periodo di validità del Contratto.

3. Nel corso della durata dell'affidamento, il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti indicati nel Capitolato d'Oneri e nella propria offerta tecnico economica.

4. Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato d'Oneri e nei documenti a base di gara, nel presente Contratto e nella propria offerta tecnico economica, oltreché nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

5. La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel Contratto.

Articolo 2 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario, in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dal canone di concessione, calcolato alla luce del contenuto dell'offerta da quest'ultimo avanzata in sede di gara. In tale prospettiva, resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Comune, in ragione della prestazione del Servizio, oltre a quanto stabilito dal Capitolato d'Oneri e

dall'offerta risultata aggiudicataria con riferimento agli interventi ulteriori eventualmente richiesti dal Comune.

2. Il canone annuo di cui al precedente comma 1 verrà versato al Concessionario dal Comune alle scadenze previste dal Capitolato d'Oneri.

3. Il Comune si riserva il diritto di corrispondere al Concessionario in qualunque momento, comunque entro 5 anni dalla data di stipulazione del presente Contratto, somme di denaro destinate a finanziare gli investimenti. Tali somme di denaro, di importo non superiore alla sommatoria delle quote di ammortamento (così come indicate dal Concessionario nel piano di ammortamento degli investimenti allegato al progetto presentato) residue al momento della corresponsione delle somme, saranno suddivise in tante quote di pari importo quanti sono gli anni residui della concessione. Si precisa che l'importo della quota dovrà essere pari o inferiore a ciascuna quota di ammortamento residua. Le quote di pari importo così calcolate andranno ad incidere in diminuzione sulla componente del canone di concessione relativa all'ammortamento degli investimenti, comportando di conseguenza una riduzione dei canoni di concessione residui per un importo pari alla quota come sopra calcolata. Inoltre, in sede di pagamento dei canoni di concessione, si scomputeranno gli importi, calcolati sulla base del Tasso fisso annuo offerto in sede di gara, relativi alla remunerazione delle somme di denaro eventualmente corrisposte dal Comune al Concessionario per finanziare la realizzazione degli investimenti.

Articolo 3 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 18 (diciotto) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

2. Il Contratto non è comunque rinnovabile.

3. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.

4. Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e fino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente.

Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio

1. Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni previste dal Contratto, dal Capitolato d'Oneri e dall'offerta tecnico economica dello stesso Concessionario, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

Articolo 5 – Consegna degli impianti e delle dotazioni

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Comune consegna al Concessionario, con le modalità indicate nel Capitolato d'Oneri, gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto; i beni di cui trattasi sono elencati nello Stato di Consistenza.

2. Nel corso della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare l'aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato d'Oneri.

Articolo 6 – Obblighi del Concessionario

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio, il Concessionario ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato d'Oneri e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria. Il Concessionario rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.

3. Nello svolgimento del Servizio, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

4. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

a) garantire il corretto presidio e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica secondo quanto indicato nell'offerta risultata aggiudicataria;

b) realizzare, nel rispetto di quanto indicato in offerta, gli interventi previsti dal Capitolato d'Oneri;

c) realizzare futuri interventi, secondo le richieste formulate dalla cittadinanza e dal Comune;

d) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.

5. Il Concessionario deve trasmettere al Comune, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolato d'Oneri, l'elenco aggiornato degli interventi dallo stesso effettuati. Altre incombenze a carico del Concessionario sono indicate nel Capitolato d'Oneri, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto.

6. Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 7 – Realizzazione di nuovi interventi

1. Il Concessionario realizza gli eventuali interventi richiesti dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, applicando l'Elenco prezzi unitari offerto e lo sconto sul Prezziario posto a base di gara, come risultanti dal contenuto dell'offerta risultata aggiudicataria.

Articolo 8 – Controlli

1. Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Concessionario attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine il Concessionario consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive

che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.

2. In particolare, il Comune ha diritto di:

- a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal Concessionario dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi;
- b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso il Concessionario sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi, anche al fine di acquisire documenti o informazioni;
- c) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive sulle reti e sugli impianti.

3. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere sempre effettuati dal Comune. Ai fini dell'effettuazione dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti. Gli oneri connessi all'esperimento di tale attività saranno a carico del Concessionario.

Articolo 9 – Tracciabilità

1. Il concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Eventuali transazioni eseguite dal concessionario, senza avvalersi di banche o del Concessionario Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente contratto.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

1. L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di servizio, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessione del contratto;
- b) mancata esecuzione degli interventi previsti a progetto entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto, previo comunicazione di apposito avvio di procedimento da parte del concedente e sempreché detti interventi non siano eseguiti nel termine fissato dal citato avvio di procedimento;
- c) interruzione totale del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 10 giorni nell'arco dell'anno, ovvero nell'ambito di 2 giorni consecutivi;
- d) ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;
- e) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio e comunque qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10 % del canone annuo del contratto di servizio e/o del valore complessivo della concessione;
- f) mancata o errata esecuzione degli interventi e delle attività contemplate dal presente Capitolato d'onori secondo i termini e le modalità in esso espressamente stabilite previo comunicazione di apposito avvio di procedimento da parte del concedente e sempreché detti interventi non siano eseguiti nel termine fissato dal citato avvio di procedimento;

g) conferimento di ramo d'azienda scissione o fusione del ramo d'azienda non previamente autorizzate dall'Amministrazione ovvero effettuate in favore di altre società che non presentino analoghe caratteristiche di solvibilità economico finanziaria e/o di dimostrate capacità tecnico-prestazionali rispetto a quelle proprie del Concessionario.

4. Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, per colpe del Concessionario, lo stesso avrà diritto al rimborso, da parte del Concedente, delle quote di mancato ammortamento degli interventi eseguiti sino al periodo mancante alla scadenza naturale del contratto, attualizzate in base al tasso legale, con decurtazione del 20% a titolo di penale e di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o normativi.

5. Nel caso in cui il suddetto rimborso dovesse superare l'ammontare del canone annuo di cui alla presente concessione, lo stesso sarà rateizzato con rate non superiori al canone stesso.

6. Il Concessionario è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lonigo nonché il Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici (DPR 62/2013) resi disponibili nel sito www.comune.lonigo.vi.it nella sezione: amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali.

7. Il Concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune – nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto di lavoro - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 11 – Recesso

1. Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*quinquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

3. Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione a favore del Concessionario di una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso dell'affidamento dal Concessionario in attuazione del Capitolato d'Oneri e posti a carico del Concessionario da rilevarsi dalle scritture contabili.

4. Il recesso operato dal Comune ai sensi del precedente comma 3 deve essere comunicato al Concessionario con lettera raccomandata/PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui gli effetti del recesso sono destinati a prodursi.

Articolo 12– Controversie

1. Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Concessionario sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.

2. Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

3. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune e quindi il Tribunale di Vicenza.

È esclusa la applicabilità dell'articolo 241 del D.Lgs. 163/2006 e ss.ms.ii. ed è comunque escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 13 – Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario ha costituito una cauzione pari al ---% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria [*bancaria o assicurativa*] n. _____ rilasciata in data _____ da _____, contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

2. La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l'intero periodo di affidamento, e comunque sino alla presa in consegna da parte

del nuovo Concessionario degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio.

3. Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di opere di competenza del Concessionario nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa del Concessionario. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

4. Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale minimo di almeno € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni), rilasciata in data _____ da _____, per i danni causati a terzi nell'erogazione del Servizio.

Articolo 14 – Condizioni alla scadenza

1. Si rimanda al Capitolato d'oneri.

Articolo 15 – Cessione del Contratto

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di sub-affidare a terzi parti o fasi del Servizio. L'inadempimento della presente disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del Contratto, dando inoltre diritto al Comune di procedere all'incameramento totale della garanzia di cui all'articolo del presente contratto denominato "Garanzie".

2. Il Concessionario potrà procedere a fusioni o incorporazioni con altro Concessionario, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che a

seguito di tali operazioni straordinarie non risulti diminuito il valore del patrimonio netto del Concessionario e che non siano venuti meno i requisiti, di ordine economico-finanziario e tecnico, che sono stati presi in considerazione in sede di gara per l'affidamento del Servizio.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, il Concessionario sarà tenuto a fornire al Comune apposita descrizione dell'operazione di cui è prevista l'esecuzione, dando altresì evidenza del verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma 2, e ciò con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al momento in cui è previsto che l'operazione ipotizzata venga portata a termine, pena la risoluzione del Contratto, nonché l'incameramento totale da parte del Comune della garanzia di cui all'articolo del presente contratto denominato "Garanzie".

Articolo 16 – Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo 17 – Incaricato del trattamento dati personali

1. Per l'attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Articolo 18 – Allegati al Contratto

1. Formano parte integrante del Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato d'Oneri e i documenti a base di gara.

Articolo 19 – Spese contrattuali

1. Le spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto sono a carico del Concessionario.

2. Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel Contratto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione a tassa fissa.

L'imposta di bollo è assolta mediante modalità telematiche sull' originale informatico e mediante apposizione di contrassegni sulle copie conformi analogiche del documento informatico.

Il presente contratto, redatto con modalità informatiche da persona di mia fiducia, è composto da un file in formato pdf.

Dopo la prescritta dichiarazione delle parti contraenti che il contenuto è la piena e fedele riproduzione delle loro volontà, l'atto stesso viene sottoscritto digitalmente dalle parti e da me Segretario Rogante.